



COMUNE DI ANDORA

(Provincia di Savona)



PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
Norme Tecniche di Attuazione

Ver. 11.02 aprile 2018

DOC. 1

Collaboratore:
ing. Roberto TREVISANUTTO

Progettista
ing. Nicoletta OREGGIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime (Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime) disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale d'Andora conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l) del Decreto Legislativo 112/1998¹ e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regione Liguria 28 aprile 1999, n° 13 e s.m.i.²

2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

3. Sono documenti costitutivi del Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime:

1. Norme Tecniche di Attuazione in variante
2. Elaborati Grafici
 - TAV 1A - Stralci cartografici - PTCP, PRG, Piano del Bacino, Catastale
 - TAV 1B - Stralci cartografici - Piano della Costa
 - TAV 2A - Situazione concessioni Demaniali stato approvato
 - TAV 2B - Situazione concessioni Demaniali in variante
 - TAV 3A - Situazione stabilimenti balneari stato approvato
 - TAV 3B - Situazione stabilimenti balneari in variante
 - TAV 4A - Accessi al mare situazione stato approvato
 - TAV 4B - Accessi al mare situazione in variante
 - TAV 5A - Spiagge libere e spiagge libere attrezzate stato approvato
 - TAV 5B - Spiagge libere e spiagge libere in variante
 - TAV 6A - Spiaggia libera attrezzata "AMA" approvato;
 - TAV 6B - Spiaggia libera attrezzata "AMA" in variante
 - TAV 7 - Spiaggia libera attrezzata per animali domestici approvato
 - TAV 8A - Spiaggia libera attrezzata e area con attrezzatura sportive approvato
 - TAV 8B - Spiaggia libera attrezzata e area con attrezzatura sportive in variante

¹ D.lg. 31.03.98, n. 112 - **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59**

Art. 105 e s.m.i. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

(.....omissis.....)

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle d'approvvigionamento di fonti d'energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002.

(.....omissis.....)

² **L.R. 28.04.99, n. 13: Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti.**

Art. 2 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

1. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, 29 marzo 2001 n°135, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nelle leggi regionali 28 aprile 1999 n°13, 3 gennaio 2002 n°1, 4 luglio 2008 n°22 e 29 maggio 2012 n°21, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 9 aprile 2002 e le Linee guida sulle spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004 e Delibera di Giunta Regionale n° 156 del 15/02/2013 "Linee guida per l'apertura durante la stagione invernale degli stabilimenti balneari che erogano il servizio di Elioterapia" così come aggiornato e modificato dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1057 del 05/08/2013, secondo i principi del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Urbanistico del Comune di Andora.

Art. 3- Delimitazione territoriale

1. Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio Marittimo, così come evidenziate sulla base cartografica del presente progetto, eseguito nella seconda metà dell'anno 2009.

Art. 4 - Definizioni

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli Art. 822 del Codice Civile³ e 2⁴, 28⁵ e 29⁶ del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i.).
2. Ai fini del presente Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime s'intende:
 1. per "**lido del mare**", quella zona della riva a diretto contatto con le acque che si estende all'interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie;
 2. per "**spiaggia**"⁷, la zona che dal margine interno del lido si estende verso la terra;

³ **Art. 822. Demanio pubblico**

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

⁴ **Art. 2. Mare territoriale**

Sono soggetti alla sovranità dello Stato, i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

E' soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali.

⁵ **Art. 28. Beni del demanio marittimo**

Fanno parte del demanio marittimo :

- a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente;
- c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

⁶ **Art. 29. Pertinenze del demanio marittimo.**

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

3. per **"arenile"**, la parte della spiaggia che si crea quando il mare si ritrae.
4. per **"porto"**, il tratto di costa, comprese le apposite strutture artigianali e le zone di mare che, per la loro particolare composizione, offrono riparo alle imbarcazioni e n'agevolano l'approdo;
5. per **"rada"**, l'estensione del mare che, anche senza costituire necessariamente un seno naturale, è destinata all'ancoraggio delle navi;
6. per **"laguna"**⁸, gli specchi d'acqua d'immediata vicinanza al mare.
7. per **"molo"**, opera portuale di protezione dal moto ondoso, attrezzata per l'ormeggio delle imbarcazioni e il disimpegno di servizi vari, costruita in muratura su solidissime fondamenta.
8. per **"pennello (idrau.)"** opera di difesa costruita in prossimità della riva per proteggere la spiaggia dall'azione erosiva delle onde.

Art. 5 – Area Portuale

1. Per "area portuale" s'intende lo specchio d'acqua antistante i moli e le banchine, le strutture adiacenti e il relativo specchio di mare, così come individuata nella planimetria allegata al presente Progetto di utilizzo comunale delle Aree demaniali marittime
2. Nell'ambito del demanio marittimo, così come definito dall'art. 3 del Progetto di utilizzo comunale delle Aree demaniali marittime, il Comune d'Andora individua l'area portuale.
3. L'area portuale è in concessione demaniale al Comune di Andora con atto rep. n. 3158 del 24/10/2013 per la costruzione e gestione del porto di Andora.

Art. 6 - Spiagge libere

1. Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
2. Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte – portarifiuti.
3. I tratti di arenile libero avente un fronte superiore ai 25 ml. potranno essere dotati di almeno n. 1 doccia libera ed eventuali servizi igienici.
4. Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi, quali, oltre ai già citati servizi igienici, docce e cabine ad uso spogliatoio (a rotazione).
5. Le dotazioni sopraccitate non potranno avere scopo di lucro.
6. Nelle spiagge libere è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione che l'ampliamento di concessioni esistenti di tale natura fatto salvo quanto stabilito comma 3 dell'art. 11bis della L.R. n°13/1999 e ss.mm.ii.
7. La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati unicamente al sole e al mare.
8. Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle Autorità competenti (Ordinanza della Capitaneria di Porto e dell' Ufficio Demanio del Comune di Andora).

⁷ La definizione di **"spiaggia"** non è pacifica in dottrina e la sua minore o maggiore estensione è riguardo all'avanzare o al ritirarsi del mare.

⁸ Se le lagune sono collegate al mare, sono dette **"lagune vive"** mentre se sono separate o stagnanti sono dette **"lagune morte"**. E' controverso, in dottrina, se quest'ultime siano da includere tra i beni del demanio marittimo.

9. Qualora cessi l'attività oggetto della concessione nelle aree demaniali marittime destinate a colonia o bagno di beneficenza, le stesse sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il riutilizzo delle attrezzature e degli edifici delle ex colonie per funzioni aventi un riconoscibile interesse pubblico, qualora la percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate sia superiore al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere.

Art. 7 Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura economica, attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.
2. Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e, bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali elioterapia ed altri di cui all'art. 47 del Regolamento, ed altri attinenti al benessere della persona e altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
3. Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:
 - a) Pulizia delle spiagge in concessione;
 - b) Sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall' Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - c) Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti così come indicato dal comma 5
 - d) Cabine e cabine per disabili, riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;
 - e) Sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;
 - f) Punto di primo soccorso;
 - g) La visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992.
4. La disciplina relativa alle zone dell'arenile e delle attrezzature è regolamentata dalle Norme di Attuazione dello Strumento Urbanistico vigente e comunque dovranno essere conformi ai seguenti requisiti.
5. Stabilimenti balneari:
 - a) numero minimo di cabine installate, compreso le cabine per disabili e il punto di primo soccorso = 8
 - b) numero minimo wc = 2
 - c) numero minimo di servizio igienico complete di wc, lavabo per disabili = 1
 - d) numero minimo di lavabo (sia esterno che in cabina purché non coincidente con il WC semplice ed il WC disabili) = 1
 - e) numero minimo di lavapiedi (sia esterno che in cabina purché = 1

non coincidente con il WC semplice ed il WC disabili)

- f) numero minimo di soffioni con acqua calda = 2
- g) negli stabilimenti balneari con più di 50 cabine la dotazione di wc semplici deve essere incrementata di 1 (uno) ogni 25 cabine installate oltre alle 50, di lavabo deve essere incrementata di 1 (uno), di soffioni per docce deve essere incrementata di 1 (una) unità ogni 25 cabine installate oltre alle 50

6. Per quanto non specificamente trattato dal presente articolo, relativamente alle indicazioni di carattere edilizio, si rimanda a quanto previsto dalle norme urbanistiche vigenti.

Art. 8 - Spiagge libere attrezzate

1. Al fine del presente Progetto di Utilizzo è definita spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione ad ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione nelle modalità definite dalle "Linee guida sulle spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004 e ss.mm.ii.
2. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito.
3. Altresì il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente:
 - Pulizia
 - Sorveglianza
 - Salvamento
 - Servizi igienici, spogliatoio, lavabo, lavapiedi, doccia;
4. Nelle spiagge libere attrezzate:
 - a) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
 - b) devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla DGR n. 51/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi previsti e comunque devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
 - c) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 80 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato, previo nulla osta regionale con la procedura di cui all'articolo 6 del PUD, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;
 - d) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare;
 - e) il numero di cabine spogliatoio, compreso le cabine per disabili e il punto di primo soccorso, non può essere superiore a 10 e non inferiore a 3;

- f) nel caso in cui le attrezzature siano collocate in assenza o in attesa del cliente devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore;
- g) l'occupazione dell'arenile da parte di queste attrezzature per attività complementari alla balneazione (beach-volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al precedente punto.
- 5.** Nelle spiagge libere attrezzate possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.
- 6.** Le spiagge libere attrezzate devono fornire inoltre alcuni servizi essenziali, quali:
- Servizio di salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall'autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);
 - Servizio di pulizia e sorveglianza;
 - Idonea dotazione di servizi igienici normali e per disabili, docce e spogliatoio disabili;
 - Punto di primo soccorso
- 7.** Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:
- Cabinoni ad uso spogliatoio;
 - Docce calde (almeno una);
 - Ombrelloni;
 - Sdraio e lettini;
 - Aree attrezzate per il gioco.
- 8.** Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia ,dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.
- 9.** Possono inoltre essere realizzati basamenti mobili, in legno o in piastrelloni di cemento colorato, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti norme.
- 10.**La posizione e la dimensione delle spiagge libere attrezzate sono riportate nelle apposite tavole grafiche.
- 11.** La spiaggia libera attrezzata con accesso consentito anche a persone con animali domestici dovrà essere munita di una cabina provvista di rubinetto, contenitore rifiuti e distributore sacchetti, oltre
- 12.** Nell'area prevista per il posizionamento delle attrezzature dovrà essere considerata oltre alla presenza di due sdraio e un ombrellone, anche una brandina per animali e una ciotola per il beveraggio.
- 13.** Dovrà essere garantita la presenza sull'arenile di un animale domestico ogni 8 m² ed in mare, durante la balneazione, di non più di 5 cani per ogni 10 metri lineari di fronte mare;
- 14.** La SLA con accesso consentito a persone con animali domestici dovrà essere disciplinata con apposito regolamento preventivamente approvato con Provvedimento Dirigenziale dell'Ufficio Demanio Marittimo. Il suddetto regolamento dovrà essere esposto in più punti presso la Spiaggia libera Attrezzata.

15. Dovrà essere posizionato apposito cartello con la seguente scritta visibile "SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA CON ACCESSO CONSENTITO A PERSONE CON ANIMALI DOMESTICI" seguita dal testo del Regolamento così come meglio indicato nella tavola grafica n° 7 del presente Progetto di Utilizzo delle Aree demaniali;

Art. 9- Manutenzione delle spiagge libere attrezzate e delle spiagge libere attrezzate per animali domestici

1. I soggetti gestori delle spiagge libere attrezzate sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione anche invernale dell'arenile.
2. Sono inoltre tenuti a curare, sulla base anche degli obblighi derivanti dalla Concessione, la manutenzione degli eventuali manufatti e delle attrezzature che devono essere sempre decorose.

Art. 10- Tariffe delle spiagge libere attrezzate e delle spiagge libere attrezzate per animali domestici

1. Nel caso in cui la spiaggia libera sia gestita così come indicato dall'art. 41 c.1 lett. a), del Regolamento del Demanio il tetto massimo delle tariffe dei servizi delle spiagge libere attrezzate legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, etc) è fissato annualmente con determina del Responsabile del settore Demanio.
2. Nel caso in cui la spiaggia libera sia gestita così come indicato dall'art. 41 c.1 lett. b) e c), la tariffa sarà stabilita dall'affidatario in base al tetto massimo delle tariffe fissate dalla Giunta Comunale secondo criteri che garantiscano l'economicità della gestione e l'uso sociale della spiaggia.

Art. 11 - Periodo di attività

1. Il periodo minimo e l'orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate è individuato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune di Andora per la "Disciplina delle attività balneari elioterapica e salsoiodica" sulla base delle "linee Guida per l'Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con DGR n. 156 del 15/02/2013 e ss.mm.ii.
2. Al di fuori della stagione balneare, e comunque nei periodi indicati dal provvedimento succitato, è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici e salsoiodici secondo le modalità e i periodi indicati nel provvedimento del responsabile dell'ufficio demanio del comune di Andora sulla base delle "Linee guida per l'Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con DGR n. 156 del 15/02/2013 e ss.mm.ii. In tal caso devono essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio;
3. L'utilizzo delle attrezzature dello stabilimento balneare per fini elioterapici e salsoiodici deve essere preventivamente comunicato secondo le modalità e tempistiche indicate nel provvedimento del responsabile dell'ufficio demanio del comune di Andora per la "Disciplina delle attività balneari elioterapica e salsoiodica" sulla base delle "Linee Guida per l'Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con DGR n. 156 del 15/02/2013 e ss.mm.ii.

Art. 12 - Sistemazione invernale delle spiagge

1. Le strutture degli impianti di balneazione e delle altre attività che si svolgono sul demanio marittimo devono essere autorizzate oltre che sotto il profilo demaniale anche sotto il profilo urbanistico paesaggistico. Le strutture che rimangono montate oltre al periodo della stagione balneare devono essere autorizzate per tale permanenza oltre che sotto il profilo demaniale anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Durante il periodo invernale pertanto

dovranno essere rimosse tutte le strutture/opere che non abbiano le autorizzazioni di cui sopra.

Le strutture di facile rimozione autorizzate solo per il periodo estivo dovranno essere smontate completamente e rimosse dall'arenile entro 45 giorni dalla chiusura dell'attività balneare

- 1bis.** Alla fine della stagione balneare il concessionario deve rimuovere tutte le opere di facile rimozione con esclusione dei chioschi e dei connessi dehors. I relativi asserviti, i gabinetti, le docce e le attrezzature disabili potranno essere lasciati montati qualora si effettui elioterapia e salsoiodica nei periodi e con le modalità previste dalle "Linee Guida per l'Apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con DGR n. 156 del 15/02/2013 come modificate con DGR n. 1057 del 05/08/2013 e indicate dal provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio del Comune di Andora per la "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI ELIOTERAPICA E SALSOIODICA".
- 2.** Durante la chiusura dello stabilimento qualora per motivi tecnici non altrimenti risolvibili accertati dall'Ufficio Demanio del Comune si renda necessario mantenere alcune strutture, le stesse dovranno essere indicate nell'atto di concessione che, ove nulla preveda, deve essere opportunamente integrato con adeguata planimetria per evidenziare il posizionamento delle strutture dello stabilimento che non saranno oggetto di smontaggio e adeguata relazione che evidenzia le modalità di mantenimento, durante tale periodo, per garantire lo stato di decoro, confacente all'intorno, e sicurezza.
- 3.** Nel caso che durante il periodo al di fuori della stagione balneare, si intendano mantenere in opera alcuni manufatti per l'attività elioterapica o perché ai sensi delle presenti norme non devono essere smontati e rimossi il concessionario sarà tenuto ad aggiornare, se necessario, la concessione demaniale con adeguata planimetria con l'indicazione delle strutture e attrezzature disponibili al pubblico ed una relazione sul mantenimento delle strutture non smontate per garantire lo stato di decoro e sicurezza.
- 4.** Le attività secondarie (bar, ristorante) potranno essere svolte solo se in regola con i pertinenti titoli commerciali. A tal proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare al Comune di Andora idonea SCIA ai sensi dell'art. 19 della L241/90 e ss.mm.ii., specificando il periodo di apertura della struttura per esercitare l'attività. L'Amministrazione comunale, tenuto conto del contenuto delle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con D.G.R. n. 156 del 15/02/2013 come modificate con D.G.R. n. 1057 del 05/08/2013, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Demanio per la "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI ELIOTERAPICA E SALSOIODICA" individua il periodo minimo e le modalità operative di apertura delle strutture.
- 5.** I concessionari degli stabilimenti balneari, nel periodo di non balneazione, devono lasciare aperti gli accessi alla spiaggia e mantenere all'ingresso di ogni stabilimento un cartello od una insegna indicante la sua denominazione e possibilmente la reperibilità del titolare.
- 6.** Sono autorizzati, previo rilascio dei titoli autorizzativi necessari (compreso quello demaniale), in deroga al numero massimo di 15 unità, così come indicato al p.to 4, lettera c, paragrafo 5° del DGR 156 del 15/02/2013 e ss.mm.ii. "Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari" ed al Provvedimento dirigenziale vigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Andora, il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica ed in particolare:
- Bagni "Tortuga Beach": possono rimanere in opera, se utilizzate ai fini elioterapici, in aggiunta alle 15 unità previste dalle linee guida, le cabine spogliatoio dotate di doccia nel numero massimo di 20;
 - Spiaggia Libera Attrezzata "AMA": ulteriori n° 2 unità, comprese spogliatoio e bagno per utenti diversamente abili"

Art. 13 - Corridoi di transito in mare

1. Sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione la localizzazione dei corridoi di transito deve tenere conto delle esigenze di sicurezza della balneazione.
2. I nuovi corridoi sono posizionati preferenzialmente in adiacenza ai moli previa richiesta di parere per il loro posizionamento ai fini della sicurezza all'Autorità Marittima competente per territorio.
3. Tutte le attrezzature in mare sono soggette al pagamento del canone demaniale calcolato secondo le modalità delle leggi vigenti.
4. La larghezza del corridoio di lancio, lato terra, deve essere inferiore alla metà del fronte mare della concessione demaniale, salvo quanto previsto dalla vigente ordinanza della Capitaneria di porto.
5. È consentito il trasporto di imbarcazioni al corridoio di lancio attraverso la fascia di transito a mano o con l'ausilio di appositi carrelli, al di fuori dell'orario di apertura degli stabilimenti balneari ed avendo cura di non recare danno a persone o cose.
6. Il trasporto è altresì consentito attraverso la concessione demaniale previo nulla osta del titolare della concessione.

Art. 14 - Percorsi di accesso al Demanio.

1. La tavola grafica n° 4B, allegata al presente Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime, individua gli ingressi ed i percorsi pedonali per accedere alle aree demaniali.
2. Non è ammessa l'apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo; sono sempre autorizzabili, ferma restando la conservazione dei percorsi pubblici esistenti, gli accessi pubblici con le modalità dei percorsi pedonali
3. I concessionari di zone di demanio marittimo sono tenuti a garantire il libero accesso al mare e alla fascia di libero transito qualora nelle immediate vicinanze della concessione stessa ovvero, indicativamente, ogni 200 metri di fronte mare, non vi siano percorsi pedonali pubblici, corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera.

Art. 15 - Ripascimenti

1. Per ripascimenti riguardanti l'apporto di materiale inorganico sugli arenili, in base alle norme regionali, si possono verificare tre diverse tipologie quali:
 - a. **Interventi strutturali**: che comportano ampliamento/creazione nuove spiagge con utilizzo di materiale il cui volume supera i 10 m^3 x metro lineare di spiaggia;
 - b. **Interventi stagionali di ripascimento**: di carattere manutentivo necessari a ricostituire il profilo esistente in seguito ad eventi meteomarinari particolarmente intensi o normale erosione per azione del moto ondoso il cui volume è inferiore a 10 m^3 x metro lineare di spiaggia;
 - c. **Interventi di ridotta entità**: a carattere manutentivo comportanti materiale d'apporto in quantità non superiore ai 1.000 m^3 totali
2. Le domande per l'approvazione dei progetti di ripascimento vanno presentate all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, che avvia il procedimento verificando la procedibilità e chiedendo le eventuali integrazioni al proponente entro 15 gg dal ricevimento della domanda;
3. Acquisiti i previsti pareri ed i necessari assenti al prelievo dei materiali da utilizzare per il ripascimento, il Comune approva l'intervento stagionale di ripascimento.
4. Il provvedimento di approvazione dell'intervento, valido anche sotto il profilo demaniale, indica:
 - a. la fonte del materiale utilizzato;

- b. le caratteristiche quali quantitative del ripascimento;
 - c. l'indicazione dell'arenile oggetto dell'intervento a mezzo stralcio cartografico 1:5000 ed indicazione del sistema di distribuzione del materiale;
 - d. gli adempimenti a carico del proponente.
5. In caso il proponente sia lo stesso comune il previsto parere/autorizzazione dell'ARPAL sulla qualità del materiale da utilizzare va acquisito preventivamente ai fini dell'indizione della gara di aggiudicazione dei lavori;
6. Gli interventi di ripascimento sono realizzabili nel periodo compreso tra il 1 Ottobre ed il 31 Marzo di ciascun anno, fatte salve proroghe per particolari situazioni/eventi meteomarinari e dove l'intervento non interferisca con i controlli sulle acque di balneazione realizzati dall'Arpal;

Art. 16 - Aumento della profondità dell'arenile per fenomeni naturali

1. Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione, il concessionario deve darne comunicazione al Comune che provvede ad adeguare il canone demaniale e all'aggiornamento del successivo titolo concessorio.

Art. 17- Opere marittime

4. Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per scopi diversi dal pubblico uso, dall'accesso o dal miglioramento della fruizione delle aree limitrofe. Sulle opere medesime sono autorizzabili quei manufatti (scalette, passerelle, ecc.) strettamente necessari per motivi di accesso e/o di sicurezza.
5. Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri di cui Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18/2002 e ss.mm.ii. e alle normative specifiche circa i ripascimenti.

Art. 18 - Concessione delle attrezzature

1. Le attrezzature e le strutture connesse all'esercizio di stabilimento balneare disciplinate dal presente Progetto di Utilizzo comunale delle Aree demaniali marittime, per gli aspetti urbanistico - edilizi sono soggette a rilasci di titolo abilitativo come disciplinato dalle norme vigenti in materia.
2. Il titolo edilizio volto al rinnovo delle strutture o manufatti connessi all'esercizio, richiesto e concesso, entro il termine fruibile prima della scadenza imposta dalla normativa vigente in materia, può essere soggetto a revoca da parte dell'Amministrazione comunale per ragioni di pubblica utilità o per il mancato rinnovo della concessione demaniale marittima.
3. La concessione demaniale ed il titolo abilitativo dovranno riportare, in maniera completa e dettagliata, la consistenza e l'entità delle strutture e disciplinare l'eventuale modificabilità o smontaggio stagionale dell'attrezzatura.

Art. 19 -Linea guida per nuovi manufatti

1. L'ubicazione di nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e delle presenti Norme di Attuazione.
2. Deve essere mantenuta la visuale verso il mare, sia dai percorsi pedonali che da quelli viari e ferroviari su tutta l'area demaniale.
2. Tutte le cabine e tutti i manufatti devono essere posti perpendicolarmente al mare ovvero in modo tale da non realizzare alcun tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi.

3. Non sono ammessi interventi volti a realizzare su aree demaniali opere fisse quali basamenti in cemento, scalinate, muretti di recinzione, ecc.
4. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell'ambiente marino e costiero attuativa dell'articolo 41 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
 - a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l'attività oggetto della concessione demaniale marittima; a garanzia dell'effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a depositare idonea fidejussione al Comune;
 - b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di:
 - 1) opere pubbliche;
 - 2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge;
 - 3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all'attuazione di interventi previsti nella pianificazione urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale
5. La presente norma rispetta quanto contenuto nel Regolamento Edilizio Comunale, relativamente all'inserimento paesistico delle opere edilizie, delle cabine e dei percorsi sull'arenile.

Art. 20 - Codici dei materiali

1. Basamenti fissi esistenti

Possono essere rivestiti con qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti (da concordarsi con la Commissione Edilizia Integrata, o altro organo all'uopo indicata)

2. Basamenti mobili di nuova realizzazione

Possono essere:

- a) in struttura in metallo (alluminio-acciaio inox o rivestito) o legno a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti (da concordarsi con la commissione Edilizia integrata, o altro organo all'uopo delegato). I colori, naturali o tradizionali, dovranno essere concordati con la C.E.I. o altro organo all'uopo delegato.
- b) in piastrelloni in cemento di qualsiasi formato, purchè dotati di sistemi per l'asportazione (ganci, ecc), a cui può essere applicato un rivestimento in legno in piastrelle o colorato (con colori da concordarsi con la commissione Edilizia integrata, o altro organo all'uopo delegato);
- c) in elementi in legno.
- d) eventualmente altri materiali da concordare con la commissione Edilizia integrata, o altro organo all'uopo delegato

3. Recinzioni a delimitazione stabilimenti balneari:

- a) Le delimitazioni laterali tra aree in concessione a stabilimenti balneari e spiagge libere o libere attrezzate devono essere realizzate con struttura "a giorno" in legno, a disegno semplice sia in colore naturale che in colore, da concordarsi con la commissione Edilizia integrata, o altro organo all'uopo delegato, oppure in corda. Non deve essere limitata la visibilità.
- b) Sono vietate le recinzioni con rete metallica e cordoli in cemento con ringhiere.

4. Recinzioni aree parcheggi, aree servizi o per delimitazione aree private confinanti con aree demaniali.

- a) Le recinzioni potranno essere realizzate con cancellate in ferro, di disegno semplice e di foggia tradizionale oppure in legno anche in questo caso di disegno semplice.
- b) L'altezza massima può essere di 2,00 m (compresi eventuali muretti di sostegno aventi altezza massima di 50 cm). La scelta dei colori è da concordare con la commissione Edilizia Integrata, o altro organo all'uopo delegato. Tali manufatti non devono comunque limitare la visuale verso il mare.

5. Scoli acque meteoriche

Al fine di regolamentare lo sbocco a mare degli scarichi delle acque piovane è possibile prevedere, sul tratto litoraneo, l'arginatura mediante la posa di scogliere (alla base consolidata in cls) o canali di scolo in calcestruzzo, modulari, rimovibili.

6. Cabine

- a) Le cabine devono avere tipologia, forme e dimensioni tipiche delle strutture balneari, preferibilmente in legno, in alternativa possono essere realizzate con profili metallici verniciati, struttura ancorata sul basamento o su apposita piattaforma con tetto di copertura a capanna.
- b) Le cabine ad uso servizi igienici, locali tecnici, e cabine per disabili devono avere tipologia, forme e dimensioni tipiche delle strutture balneari, preferibilmente in legno in alternative possono essere realizzate in profili metallici o in pannelli cls opportunamente rivestiti, struttura ancorata sul basamento o su apposita piattaforma..
- c) I colori, del tipo naturale o tradizionale, dovranno essere concordati con la Commissione Edilizia Integrata o altro organo all'uopo delegato, e giustificato in caso di particolari motivi compositivi alle tipologie esistenti all'intorno.
- d) Le cabine in profili metallici devono essere completamente verniciate, senza lasciare nessun elemento (es. porta) in colore naturale.
- e) I concessionari di stabilimento balneare sono tenuti all'osservanza delle presenti norme in caso di sostituzione, anche parziale, delle cabine in dotazione.

7. Chioschi e dehors

- a) 1) Ai fini del presente Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime, si intende per:
 - I. "chiosco" una struttura realizzata con tecnologie tali da consentirne l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, posta su area demaniale o spazio pubblico o di uso pubblico e adibita a somministrazione di alimenti e bevande, conforme come destinazione e ubicazione a quanto previsto dai piani comunali relativi alla rete di vendita;
 - II. "dehors" una struttura facilmente rimovibile con copertura in materiale leggero (telo, canniccio, ecc.), appositamente delimitato e prospiciente un esercizio pubblico, occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accogliimento dei clienti (dehors aperto).
- b) I soggetti gestori delle concessioni a carattere turistico-ricreativo sono tenuti ad effettuare, a loro cura e spese, la pulizia e la manutenzione degli eventuali manufatti (quali dehors e chioschi) che la concessione prevede.

8. Aree verdi

- a) È consentita la piantumazione di essenze arboree ed arbustive, allo scopo di abbellire gli stabilimenti balneari, su vasi o fioriere mobili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare. La creazione di aree fisse a verde, quali prati,

piccoli giardini ecc. dovrà essere concordato con la commissione Edilizia integrata, o altro organo all'uopo delegato.

Art. 21 - Gestione Eco-Compatibile degli stabilimenti balneari

1. Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, in ossequio alle norme internazionali della serie ISO 14000, cui il Comune di Andora risulta ente certificato dal 25/07/2002, l'Amministrazione Comunale auspica la realizzazione di stabilimenti balneari eco- compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ecosistema e permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (attraverso la diminuzione dei costi di gestione) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:
 - a. il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;
 - b. l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.
3. I gestori degli stabilimenti balneari che intendono adeguarsi al Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime sono pertanto tenuti a modificare gli aspetti strutturali ed organizzativi degli impianti gestiti, ponendo in essere gli accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare nei successivi artt. 13 e 14

Art. 22 - Risparmio delle risorse idriche

1. Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:
 - a) attraverso l'installazioni in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
 - b) mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
 - c) attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.
 - d) attraverso il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce ed il loro riutilizzo, dopo idonea decantazione e filtrazione, in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;

Art. 23 - Risparmio delle risorse energetiche

1. Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.
2. Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
 - a) introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
 - b) installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
 - c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Art. 24 - Aspetti gestionali dello stabilimento balneare Eco-compatibile

1. Parimenti l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo.
2. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:
 - a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
 - b) la creazione di info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole tali da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;
 - c) l'educazione ambientale mediante l'introduzione di percorsi "vita sostenibile" con giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza sulla dinamica dell'erosione costiera e sulla qualità delle acque.

Art. 25 Norme generali di riferimento

Unitamente alle disposizioni del presente Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree demaniali marittime sono da osservarsi le indicazioni e le normative in merito contenute negli strumenti della programmazione di pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino, ecc.

Appendice I

Verifica di tutte le concessioni che si affacciano al mare ai sensi del art. 11bis comma 3 lettera a della Legge Regionale n. 22/08

#	Denominazione	Cognome o denominaz. soc.	Fronte mare				
			Stabilimento balneare	Spiagge libere	Spiagge libere attrezzate	Attività nautiche	Consegne per si ministeriale
1	LIBERA 1	(c/o via trinacria)		65,00 ⁽¹⁾			
2	LIBERA 2	(c/o Bagni Pinamare)		45,00 ⁽¹⁾			
3	Bagni Rocce di Pinamare	Costamarina di Bestoso Gerardo e C.sas	281,00				
4	LIBERA 3	(levante del Porto)		20,00 ⁽¹⁾			
5	Bagni Porto	Ramondo Alessandro	30,00				
6	Bagni Europa	Bagni Europa sas di Nattero Claudio & C.	31,00				
7	Bagni S. Ambrogio	Bagni S. Ambrogio di Filippone Davide & C. Sas	20,70				
8	LIBERA 4	(c/o sciabeco)		30,70 ⁽²⁾			
9	Bagni La Pineta	Vigo Gerolamo	30,00				
10	Bagni Holiday	Bagni Holiday di Galleano Massimo e C. sas	29,00				
11	Bagni Garden	Divizia Maurizio	12,00				
12	Bagni Tortuga	"Ristorante Tortuga e C. S.a.s."di GAGLIOLO Nadia	39,00				
13	Bagni Tortuga Beach	Gagliolo	38,80				
14	Aeronautica	Aeronautica					15,00
15	Bagni Franco	Caviglia Francesco	21,50				
16	Bagni Regina	Degola Antonio	29,55				
17	Campo Solare	Comune di Andora	24,50				
18	Bagni Aurora	Bagni Aurora di Risso F.& C. S.a.s	29,70				
19	Bagni Amici	Giusto Lino	36,00				
20	LIBERA 5			40,00 ⁽²⁾			
21	Bagni Fata Morgana	Ghirardo Mia	32,80				
22	LIBERA 6			6,90 ⁽⁴⁾			
23	Bagni Turtle Beach	Bagni Lido di Alberigo Elio e Giorgio S.n.c.	54,94 ⁽⁶⁾				
24	Guardia di Finanza	Guardia di Finanza Reparto Tecnico logistico Amministrativo della Liguria					24,90
25	SLA "AMA	Comune di Andora			80,00		
26	LIBERA 7	(ex Colonia d'Asti)		67,10 ⁽³⁾			
27	Area con impianti sportivi	Terrapieno levante del Merula		111,00 ⁽³⁾			
28	Spiaggia libera attrezzata con animali domestici				33		
29	Ist. Sacra Famiglia	Ist. Sacra Famiglia di Cesano Boscone	49,10				
30	LIBERA 8			6,85 ⁽²⁾			
31	Bagni Domingo	Pocapaglia Barbara	26,70 ⁽⁶⁾				
32	Bagni Pepito	Bay Watch S.r.l.	38,11				
33	LIBERA 9			6,50 ⁽²⁾			

34	Colonia Marina di Milano	Colonia Marina di Milano - Settore Servizi Educativi	35,00			
35	LIBERA 10			31,70 ⁽²⁾		
36	Bagni Italia	Bagni Italia di Pio e Guardone Sas	39,56 ⁽⁶⁾			
37	Bagni Galleano	Maestrrale sas	19,50			
38	Bagni Sirenella	Sirenella di Luciano, Marco e Stefano Trevia S.n.c.	35,00			
39	Bagni Colombo	Bernacchi Laura	60,00			
40	Bagni Colombina	Bagni Colombina di Prioglio Marco e C. S.a.s.	70,09 ⁽⁶⁾			
41	LIBERA 11			39,30 ⁽²⁾		
42	Bagni Costa D'oro	Bagni Costa D'oro di Ghiglieri Angelo e C. Sas	50,70			
43	Bagni La Scogliera	GRAZZANI Patrizia	45,00			
44	Bagni Ultima spiaggia	Actis Grosso Roberto	50,00			
45	Spiaggia Surfisti	Comune di Andora			23,60	
46	Lega Navale - Andora	Lega Navale Italiana - Delegazione di Andora			95,00	
47	Spiaggia Libera con animali			56,40		
TOT parziale			1259,25	470,05	169,40⁽⁵⁾	118,60
			39,9			
			2 057,20⁽⁵⁾			

A	Spiagge in concessione con stabilimento balneare	m	1259,25
B	Spiagge libere	m	470,05
C	Spiaggia libera attrezzate	m	169,40
D	Attività nautiche	m	118,60
E	Usi ministeriali	M	39,9
F	Lungh. Impianti balneazione (A+B)	m	2 057,20

G	scogliera levante (stimato da misurazione su CTR)	m	612,00
H	scogliera ponente (stimato da misurazione su CTR)	m	550,00
I	Lungh. scogliera (E+F)	m	1 162,00

L	Fronte porto (misurato a terra)	m	423,00
---	--	----------	---------------

TOTALE (C+D+G+H)		m	3 642,20
-------------------------	--	----------	-----------------

Superficie area demaniale (zona a terra)= circa 231.000 m²

Verifiche ai sensi del art. 11bis comma 3 lettera a della Legge Regionale n. 22/08

- Fronte delle aree balneabili 2.057,20 m
- Spiaggia libera 470,05 m pari al 22,85% del fronte mare di aree balneabili;
- -Spiaggia libera attrezzata 169,40 m pari al 8,23% del fronte mare di aree balneabili;
- -Stabilimenti balneari ed altre concessioni 1259,25 m pari al 61,21% del fronte mare di aree balneabili;
- Attività nautiche 118,60 m pari al 5,77% del fronte mare di aree balneabili;
- Usi ministeriali 39,90 m pari al 1,94% del fronte mare di aree balneabili;

(1) misurata sul posto lato mare

(2) misurata sul posto a monte

(3) stimato da misurazione su CTR

(4) misurata a metà

(5) misura corretta in quanto sulla relazione approvata con DGC 27/2015 è stato riportato erroneamente 2.027,11 m

(6) modificata con autorizzazione/concessione suppletiva ai sensi dell'art. 24. del Reg. Cod. Nav.